

AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzioni 2018-2019

Risoluzione n. 96 e 94 del 20 novembre 2019

Istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti d'imposta corrispondenti al *Sismabonus acquisti*, al *Bonus Edilizia* relativo a interventi che realizzano risparmi energetici, ove ceduti, nonché per il recupero dello sconto in fattura spettante sia in caso di *Ecobonus* che in caso di *Sismabonus*.

Con le **Risoluzioni n.94/E e n.96/E del 20 novembre 2019**, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i codici tributo necessari per la fruizione in compensazione delle quote annuali dei crediti derivanti dalle cessioni o dal recupero dello sconto in fattura in relazione alle detrazioni *Ecobonus*, *Sismabonus* e *Bonus edilizia*.

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/96+RIS+codici+F24+sconto+eco+sismabonus.pdf/b2619b43-525b-129d-ba55-b4dea0ece3d3>

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/94+risoluzione+fotovoltaico+e+sismabonus+acquisti.pdf/ad818122-abbb-9789-3c26-f00fde0c5517>

Risoluzione n. 74 del 5 agosto 2019

Istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di risparmio energetico eseguiti su singole unità immobiliari.

Con la **Risoluzione n.74/E del 5 agosto 2019**, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha fornito il codice tributo necessario per la fruizione in compensazione delle quote annuali dei crediti corrispondenti alla detrazione da *Ecobonus* per interventi effettuati su singole unità immobiliari che siano stati ceduti ai fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati, secondo quanto disposto dall'art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del DL 63/2013.

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1755612/Risoluzione+n74+%2BF24%2Becobonus%2Bsingle%2Bunit%C3%A0%2Bimmobiliari.pdf/900b800e-8deb-fa10-a605-6d16318addbe>

Risoluzione n. 46 del 18 aprile 2019

L'omessa comunicazione all'ENEA dei dati relativi agli interventi che raggiungono anche un risparmio energetico non comporta la decadenza dalla detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie.

È quanto precisato nella **Risoluzione n.46/E del 18 aprile 2019** dall'Agenzia delle Entrate per rispondere alle numerose richieste ricevute sulle conseguenze derivanti dalla mancata trasmissione all'ENEA dei dati concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili. Come noto, la legge n. 205/2017 (cd. "*Bilancio 2018*") ha previsto che le

informazioni relative a tali tipi di interventi, in analogia a quanto già stabilito in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, dovranno essere trasmesse per via telematica all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/302007/Risoluzione+n.+46+del+18042019_RISOLUZIONE+46.pdf/47c79812-ae41-37e9-12c1-c740cbd2015d

Risoluzione n. 84 del 5 dicembre 2018

E' irrilevante la forma utilizzata per l'atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione per l'*Ecobonus* ed il *Sismabonus* e, se questo è redatto in forma scritta (ivi compresa l'ipotesi dell'atto pubblico), non si applica l'imposta di registro.

Questi i principali chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, nella **Risoluzione n.84/E del 5 dicembre 2018** a quesiti formulati in materia di cessione del credito relativo a lavori condominiali che danno diritto alle detrazioni per la riqualificazione energetica (cd. *Ecobonus condomini*) e per la sicurezza antisismica (cd. *Sismabonus condomini*), entrambe riconosciute per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.

In particolare, viene chiarito che la normativa in tema di applicabilità della cessione del credito, riferita agli interventi agevolabili sia con l'*Ecobonus* che con il *Sismabonus*, non stabilisce alcuna rilevanza alla forma utilizzata per rendere effettiva tale operazione.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/302149/Risoluzione+84+del+5+dicembre+2018_ENTRATE_Risoluzione+cessione+del+credito+84E.pdf/da52154e-75c2-2144-af21-50411229bee5

Risoluzione n. 58 del 25 luglio 2018

Istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti d'imposta ceduti corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (cd. *Ecobonus*) e per l'adozione di misure antisismiche (cd. *Sismabonus*), effettuati su parti comuni di edifici condominiali.

Con la **Risoluzione n.58/E del 25 luglio 2018**, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i codici tributo necessari per la fruizione in compensazione delle quote annuali dei crediti derivanti dalle detrazioni cd. *Sismabonus* ed *Ecobonus* per interventi effettuati su parti comuni condominiali, che siano stati ceduti ai fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati, come disposto rispettivamente dall'art. 16 comma 1-quinquies e dall'art.14 commi 2-ter e 2-sexies, del DL n. 63/2013.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/302294/Risoluzione+n.+58+del+25+luglio+2018_Risoluzione+EcoBonus+e+SismaBonus.pdf/464586b7-d6f3-86df-fbb9-fb4fdd73dfeb

Risoluzione n. 34 del 27 aprile 2018

La detrazione d'imposta c.d. *Sismabonus* spetta anche quando l'intervento abbia ad oggetto la demolizione e la ricostruzione fedele, ossia con la medesima volumetria, dell'edificio preesistente. Nell'ipotesi in cui l'intervento comporti la diminuzione di due classi di rischio, la detrazione d'imposta spetta nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta (limite fissato a 96.000 euro). Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n.34/E del 27 aprile 2018**.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/302381/Risoluzione+n+34+del+27+aprile+2018_RISOLUZIONE+34E.pdf/bc6f9a45-16e1-93d6-18f0-77b12aacea4f

Risoluzione n. 22 del 12 marzo 2018

Il "*Sismabonus*" è riconosciuto anche per gli interventi "*antisismici*" riguardanti immobili posseduti da società e destinati alla locazione. Con la **Risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018**, l'Agenzia delle Entrate accoglie così pienamente la tesi dell'ANCE che da tempo sollecitava il riconoscimento del beneficio a favore delle imprese, con riferimento sia ad immobili strumentali che a quelli residenziali concessi in locazione.

Il chiarimento fornito riguarda, nello specifico, la possibilità per un soggetto IRES di fruire della detrazione per interventi di miglioramento sismico su un edificio di sua proprietà, situato in un comune classificato in zona sismica 3 che, a seguito della ristrutturazione, viene in parte adibito ad uffici ed in gran parte trasformato in residenziale, ed integralmente (sia gli uffici che le abitazioni) destinato alla locazione e non più all'uso diretto.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/302410/Risoluzione+n+22+del+12+marzo+2018_RISOLUZIONE+N_22+DEL+12-03-2018.pdf/df1ef2eb-354e-5c87-b641-8c08c055687e